

FELTRINELLI & BROGI

APTA



THE BEST OPPORTUNITY
TO PROTECT YOUR IDEAS:
LEGAL APPROACH AND TECHNICAL THOUGHT

INDICE

- 1 – *Speciale Vinitaly: ancora un successo nonostante i timori per le vicende economico-politiche internazionali*
- 2 – *La nuova disciplina europea degli imballaggi e le opportunità offerte ai titolari di registrazioni di marchi e design*
- 3 – *L'importanza dei nomi a dominio come segni distintivi*
- 4 – *DDL Agroalimentare: nuove misure del Governo per la lotta alle contraffazioni e alle frodi*
- 5 – *Attenzione alla pubblicazione di fotografie sui social network*
- 6 – *Brevetti Europei: l'Italia fra i leader dei depositi dei brevetti con effetto Unitario*

* * * *

1. – *Speciale Vinitaly: ancora un successo nonostante i timori per le vicende economico-politiche internazionali*

Si è appena conclusa l'edizione 2025 del Vinitaly di Verona, una delle manifestazioni vinicole più note al mondo, che quest'anno ha festeggiato la 57a edizione. Nonostante la concomitanza con le note turbolenze economiche scatenate dalle politiche commerciali degli USA (primo mercato per l'esportazione dei vini italiani), anche questa edizione è stata un successo: 97mila presenze totali - in aumento del 7% rispetto allo scorso anno - con un 33% di operatori stranieri, pari a più di 32mila operatori, provenienti da più di

130 Paesi.

Quest'anno anche Apta è stata direttamente presente al Vinitaly con un proprio stand, appunto per sottolineare l'importantissima funzione che la proprietà industriale (ed in modo particolare, ma non solo, la registrazione dei marchi d'impresa), svolge per la tutela del fondamentale comparto vitivinicolo italiano dalla minaccia delle contraffazioni, particolarmente in un momento in cui le barriere che si vorrebbero imporre al libero commercio internazionale rischiano di frenarne lo sviluppo.

Di tutti questi temi si è discusso con gli operatori presenti alla manifestazione,

sviluppando un dibattito estremamente partecipato.



In particolare, il tema delle problematiche relative alla tutela internazionale del Made in Italy nel comparto forse più iconico dell'imprenditoria italiana è stato ampiamente sviscerato in una conferenza organizzata da Apta nei locali della Fiera di Verona.

Si è quindi avuto modo di sottolineare come, in un settore caratterizzato da elevata competitività e dalla presenza anche di numerosi operatori extraeuropei (in particolare americani, australiani e sudafricani) – che cercheranno di approfittare della politica dei dazi introdotta dall'amministrazione statunitense – è fondamentale rafforzare la tutela dei brand italiani, utilizzando appieno *tutti gli strumenti offerti dalla normativa internazionale a protezione della proprietà intellettuale*. Non solo, quindi, la tutela offerta dalle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, ma anche quella dei marchi, dei design e dei brevetti: basti in proposito pensare,

per esempio, alla registrazione delle etichette, dei marchi di forma delle bottiglie o dei nuovi processi di vinificazione.

Va poi considerato che il mondo del vino, anche grazie alle sue profonde implicazioni culturali, è spesso la via di accesso ad altre opportunità commerciali quali ad esempio l'enoturismo e la ristorazione, settori ai quali è quindi opportuno estendere la registrazione di marchi e design.

Mai come ora è quindi necessario ricordare che lo sviluppo ed il successo commerciale del comparto vitivinicolo italiano sono legati non solo all'indiscussa qualità dei nostri vini, ma anche alla capacità di difenderne l'individualità e rinomanza, ricorrendo sistematicamente alla tutela offerta dalla registrazione dei loro marchi, denominazioni e processi di produzione.

2. La nuova disciplina europea degli imballaggi e le opportunità offerte ai titolari di registrazioni di marchi e design

Il regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (il "Regolamento"), muovendosi lungo le linee del c.d. "Green Deal" perseguito dall'Unione Europea, si è posto l'obiettivo non solo di razionalizzare l'intera disciplina del settore – finora sparsa in diverse direttive e regolamenti – ma anche (e soprattutto) di determinare i requisiti essenziali degli imballaggi al fine di renderli tutti riutilizzabili o riciclabili, di ridurre i rifiuti e gli imballaggi eccessivi,

e la complessità dei materiali di imballaggio, nonché di introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica.

A tal fine, il Regolamento introduce – pur dilazionandone nel tempo l'entrata in vigore, per non penalizzare eccessivamente i destinatari delle nuove norme – una serie articolata di prescrizioni particolarmente minuziose ed impegnative per i produttori di imballaggi e per ogni azienda che commercializzi i propri prodotti protetti da imballaggi individuali o multipli (quindi per la maggioranza delle imprese).



Fra gli obblighi più impegnativi, il Regolamento prevede che, entro il 12 febbraio 2028, gli operatori economici che riempiono un imballaggio per la vendita dovranno fare in modo che lo *spazio vuoto* (cioè la differenza tra il volume interno dell'imballaggio e il volume del prodotto) *sia ridotto al minimo* necessario per garantirne la funzionalità. Inoltre, *entro il 1° gennaio 2030*, i fabbricanti o gli importatori dovranno far sì che gli imballaggi siano

progettati in modo che il loro peso e volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui sono costituiti. Entro lo stesso termine, inoltre, gli operatori economici che riempiono imballaggi per il trasporto o per il commercio elettronico dovranno fare in modo che *“la proporzione dello spazio vuoto, espressa in percentuale, non superi il 50%”*, a meno che tali imballaggi non siano *riutilizzabili*, nel qual caso si applicherà solo il requisito della generica riduzione al minimo.

Ebbene, lo stesso Regolamento stabilisce peraltro che limitazioni del peso e del volume degli imballaggi ***non si applichino quando la forma dell'imballaggio sia protetta da un design o costituisca un marchio*** e l'applicazione delle regole sopra citate potrebbe comportare un'alterazione tale da incidere sulla novità e il carattere individuale, nel caso del design, o sulla capacità distintiva, nel caso del marchio. È quindi ovvio che gli interessati dovranno affrettarsi *a registrare come design o come marchio* la forma dei propri imballaggi se vorranno, almeno in parte, *evitare le restrizioni* previste dal Regolamento.

3 - L'importanza dei nomi a dominio come segni distintivi dell'impresa

Si è normalmente portati a ritenere che il nome a dominio di un sito web altro non sia che il semplice indirizzo da digitare per raggiungere una

determinata destinazione nell'universo di internet. In realtà, un nome a dominio è molto di più: si tratta infatti del vero e proprio *segno distintivo* di quel negozio virtuale costituito dal sito web che lo identifica, l'esatto equivalente dell'insegna di un negozio fisico. Come tale – se dotato di un minimo di novità ed originalità (richiesta peraltro per tutti i segni distintivi) - il nome a dominio è *oggetto della stessa tutela di ogni altro segno* (marchio, ditta, denominazione sociale ed insegna) e può quindi validamente inficiare la validità di altri segni distintivi uguali o simili adottati successivamente per prodotti/servizi simili, alla sola condizione di non rimanere registrato solo “sulla carta”, ma di essere effettivamente utilizzato con continuità per contraddistinguere un sito web, e cioè per *offrire e reclamizzare determinati prodotti o servizi*, e conosciuto a livello non puramente locale.

Questa regola, espressa dal c.d. “*principio di unitarietà dei segni distintivi*”, sancito da diverse norme del Codice della Proprietà Industriale (in particolare gli artt. 12 e 22), è stata anche ribadita dalla recente *sentenza del Tribunale di Roma n. 18440/2024* del 3 dicembre 2024, anche se nel caso di specie non è stato riconosciuto il valore di segno distintivo a uno dei nomi a dominio azionati, rispetto a cui mancava proprio la prova dell'uso continuo e con un'intensità tale da attribuirgli notorietà non puramente locale.



Pertanto, se è vero che, nella scelta di un nome a dominio destinato a contraddistinguere una determinata attività, è bene assicurarsi (con una non difficile ricerca di anteriorità, che un consulente specialista di questa materia può eseguire rapidamente ed a costi ragionevoli), che non siano stati anteriormente depositati marchi simili nel medesimo ambito merceologico, è *altresì vero il contrario*, vale a dire che, prima di decidere se adottare e registrare un certo marchio da utilizzare nella propria attività, l'interessato è bene faccia svolgere dal proprio consulente, *una ricerca di anteriorità non solo fra i marchi* (e le denominazioni o ditte) registrate anteriormente – ed utilizzate in quel medesimo settore merceologico od in settori affini - *ma anche fra i nomi a dominio registrati* (da controllare poi in Internet per verificare la loro concreta utilizzazione in relazione ad uno specifico sito web), al fine di non incorrere in spiacevoli conseguenze ed essere poi costretti – magari dopo aver investito non indifferenti risorse nella sua creazione e diffusione – ad abbandonare il marchio prescelto.

4 – DDL Agroalimentare: nuove misure del Governo per la lotta alle contraffazioni e alle frodi

Nel corso della seduta 9 aprile 2025, il Governo ha approvato l'introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie in materia di agricoltura e pesca, per rafforzare la lotta contro la contraffazione e le frodi nel settore agroalimentare, migliorando la tracciabilità dei prodotti e il sistema dei controlli.



In particolare, sul piano della **tutela penale** si è previsto:

- l'introduzione di *nuove fattispecie di reato in materia agroalimentare* (frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci, agropirateria), al fine di meglio reprimere le molteplici condotte criminose che possono verificarsi lungo l'intera filiera, dalla produzione alla distribuzione dei prodotti;
- in materia di indagini, la possibilità di effettuare *ispezioni senza un preventivo avviso al difensore*, laddove sia necessario prelevare un campione con urgenza;
- la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido

deterioramento;

- l'autorizzazione *ad effettuare intercettazioni* anche per i nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, nonché l'ammissione di *operazioni sotto copertura* per le sole ipotesi di agropirateria e commercio di alimenti con segni mendaci.

Sul piano della *tracciabilità dei prodotti recanti una DOP o una IGT*:

- l'istituzione di una nuova piattaforma per la registrazione delle movimentazioni riguardanti il latte di bufala e i suoi derivati, applicabile a tutti i soggetti della filiera bufalina (ossia gli allevatori, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala);
- *l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie* previste in materia di tracciabilità dei prodotti agroalimentari. Tali sanzioni possono essere aumentate in caso di violazioni commesse da medie e grandi imprese e ridotte in caso di violazioni commesse da microimprese;
- la predisposizione, da parte del MASAF, di un *"Piano straordinario di controllo nazionale"* per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte e dei prodotti lattiero-caseari DOP o IGP. Sono state altresì previste più **severe misure di controllo** nel settore agroalimentare, con possibilità di ottenere il *blocco temporaneo dei prodotti* in attesa del completamento dei controlli, *nonché misure cautelari urgenti di natura interdittiva* nei confronti di soggetti inadempimenti,

come *l'inibitoria dell'uso* di una denominazione protetta.

Questa Newsletter darà tempestiva notizia dell'entrata in vigore della normativa di cui sopra.

5 – Molta attenzione nella pubblicazione di fotografie sui social network

È diffusissima fra i frequentatori dei social network l'abitudine di pubblicare nel proprio profilo fotografie della più varia natura, senza porsi troppe domande sugli eventuali diritti che altri possano vantare sulle medesime e quindi sulla liceità di tali pubblicazioni. Ciò costituisce **un grave errore**, perché le fotografie sono invece oggetto di *un'articolata tutela* da parte della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Infatti:

a) in presenza di un particolare grado di creatività la fotografia è protetta come opera dell'ingegno e pertanto l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla in ogni forma e modo, diritto la cui violazione è **sanzionata anche penalmente**.

b) in presenza di un minore grado di creatività, la fotografia è comunque oggetto di diritto connesso, a fronte del quale spetta comunque al fotografo il diritto esclusivo, di durata ventennale di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.



Queste disposizioni sono state da ultimo concretamente applicate dal **Tribunale di Milano**, il quale, con sentenza pubblicata il 7 aprile 2025, ha ritenuto dotata di originalità creativa la fotografia del salvataggio di un gruppo di migranti da parte della nave Bergamini della Marina Militare nel Mar Mediterraneo *ritenendo pertanto illecita la sua pubblicazione* sulle pagine Facebook e Twitter di un assessore della Regione Lombardia *senza il consenso dell'autore*.

A fronte di ciò il Tribunale, inibita la prosecuzione dell'illecito, ha anche condannato l'assessore **al risarcimento del danno morale e materiale**.

Pertanto, prima di pubblicare (in particolare sui profili social, in internet o altrove), immagini o fotografie di qualunque genere, è bene verificarne la provenienza e la proprietà, chiedendo quindi, se del caso, la necessaria autorizzazione all'avente diritto.

6 – Brevetti Europei: l'Italia fra i leader dei depositi dei brevetti con effetto Unitario

L'Ufficio Brevetti Europeo ha pubblicato il *Patent Index 2024* che sintetizza i risultati della brevettazione in Europa raggiunti lo scorso anno. Da un punto di vista generale, dopo anni di crescita continua, il nostro Paese ha per la prima volta subito un leggero calo (del 4,5%), passando dalle 5.053 domande del 2023 alle 4.853 nel 2024. Tuttavia, l'Italia mantiene l'undicesima posizione a livello globale (cioè fra tutti i Paesi del mondo),

per numero di domande di brevetto depositato all'EPO e la *quinta posizione* tra i Paesi dell'Unione Europea, preceduta solo da Germania (25.033 domande), Francia (10.980 domande), Paesi Bassi (7.054 domande) e Svezia (4.936 domande). Inoltre, *l'Italia è tra i primi Paesi europei* in termini di adesione al nuovo sistema di brevetto europeo con effetto unitario, avviato nel 2023: con 1.666 domande presentate è dietro solo alla Germania (5.284 domande) e alla Francia (1.893 domande), ma con una percentuale di adesione molto superiore, segno della fiducia delle imprese italiane per il nuovo sistema brevettuale europeo.

Quanto ai comparti di brevettazione, nel 2024 il settore leader (16.815 domande europee + 3,3% rispetto al 2023), è stato per la prima volta quello della *tecnologia informatica*, spinto dalle crescenti invenzioni relative all'intelligenza artificiale. Il comparto con l'incremento più marcato è stato quello delle macchine elettriche, degli apparecchi e dell'energia (16.142 domande presentate e + 8,9% rispetto al 2023), grazie soprattutto alle innovazioni nelle batterie e nelle tecnologie di energia pulita. A seguire, i settori maggiormente

cresciuti rispetto al 2023 sono stati quelli delle biotecnologie (+ 5,4%) e dei trasporti (+ 3,5%).



Quest'ultimo è anche il settore in cui *l'Italia ha presentato il maggior numero di domande di brevetto* (449), verosimilmente per le innovazioni riguardanti le nuove tecnologie di mobilità elettrica. Subito dopo si collocano il settore dell'handling (439 domande), che comprende anche le tecnologie di imballaggio, dei nastri trasportatori e carrelli elevatori, il settore delle macchine speciali (331 domande), che copre una vasta gamma di tecnologie, tra cui macchine utensili per diverse industrie e di stampa 3D, ed il settore delle tecnologie mediche (285 domande). Il comparto in cui in Italia si è registrata la crescita più significativa delle domande di brevetto rispetto al 2023 è invece stato quello di *motori, pompe e turbine* (+ 28,6%).

Nel ricordare che il contenuto di questa Newsletter ha necessariamente un carattere d'informazione generale e sintetica e non può essere quindi utilizzato per affrontare e risolvere determinati casi concreti, Apta e lo Studio Legale restano a disposizione per ogni eventuale approfondimento specifico.